

NOTAIO
Prof. ANDREA FUSARO
16121 Genova - Via Roma, 11/9
Tel. 010.591368 (2 linee) 010.591370 (Tel./Fax)
E-mail: afusaro@notariato.it

N.43414 Rep.

N. 25039 Racc.-----

ATTO INTEGRATIVO DI VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE DI

-----VOLONTARIATO-----

----- (Esente da imposta di bollo e di registro) -----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno duemiladiciannove, il giorno otto del mese di ottobre--

-----=8 ottobre 2019=-----

In Genova, Via Roma civico undici interno nove, piano quinto.-

Avanti di me, Dottor ANDREA FUSARO, Notaio in Genova, iscritto

al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari,

senza l'assistenza dei testimoni non essendo richiesta dalla

legge, dalla parte né da me Notaio, -----

-----è comparsa la signora:-----

- OCCHIUTO ORNELLA, nata a Genova (GE) il 3 aprile 1967, domi-

ciliata per la carica presso la sede dell'associazione, la

quale interviene nella sua qualità di Presidente del Consiglio

Direttivo dell'Associazione "UNIONE ITALIANA LOTTA ALLA DI-

STROFIA MUSCOLARE GENOVA - ONLUS", con sede in Genova (GE),

Viale Brigate Partigiane n. 14/2, codice fiscale 95001780105,

iscritta nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche al

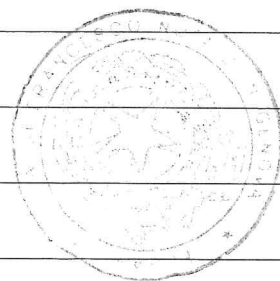
numero 624, giusto Decreto del Dirigente numero 1704 del 17

aprile 2013, nonché iscritta al Registro Regionale del Volon-

tariato, Settore Sanitario codice alfanumerico SN-GE-ASS-006-

95.-----

Detta Comparsa, della cui identità personale io Notaio sono



[Handwritten signature]

certo, -----

-----premessso che-----

a) con mio rogito in data 28 giugno 2019, Repertorio N. 43296, Raccolta N. 24960, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Genova in data 9 luglio 2019 al numero 1151 serie 1 T, l'assemblea dell'Associazione "UNIONE ITALIANA LOTTA ALLA DISTROFIA MUSCOLARE GENOVA - ONLUS" ha deliberato di adottare un nuovo testo di statuto adeguato a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 117/2017, al fine dell'iscrizione dell'Associazione presso il Registro Unico del Terzo Settore, conferendo al Presidente OCCHIUTO ORNELLA tutti i più ampi poteri per apportare al suddetto verbale ed all'allegato statuto tutte quelle modifiche che venissero richieste dalle competenti Autorità in sede di iscrizione;-----

b) in data 25 luglio 2019 la Regione Liguria, ufficio personalità giuridica, ha comunicato all'Associazione "UNIONE ITALIANA LOTTA ALLA DISTROFIA MUSCOLARE GENOVA - ONLUS" la necessità di modificare l'articolo 2 (due) dello statuto eliminando la parola "prevalentemente" contenuta nella frase "L'organizzazione di volontariato opera prevalentemente nel territorio della Regione Liguria"; -----

c) la Comparsante medesima conferma di aver già ricevuto il benestare verbale di tutti i membri dell'Associazione in merito alla richiesta della modifica statutaria e comunque si avvale del mandato conferitole in sede di assemblea del 28 giugno

2019.

Tutto ciò premesso

PRIMO

La Comparente mi richiede di ricevere il presente atto pubblico con il quale dispone la seguente modifica allo statuto dell'Associazione "UNIONE ITALIANA LOTTA ALLA DISTROFIA MUSCOLARE GENOVA - ONLUS":

1. eliminare dall'articolo 2 (due) dello statuto relativo alle "Finalità e Attività" la parola "prevalentemente" nella frase "L'organizzazione di volontariato opera prevalentemente nel territorio della Regione Liguria".

SECONDO

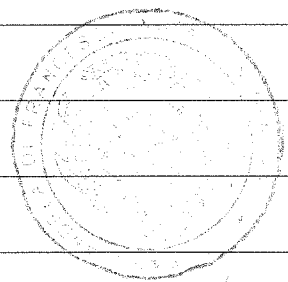
La Comparente dispone quindi di variare come segue l'articolo 2 (due) dello statuto:

<<ARTICOLO 2

<<ART. 2 - Finalità e Attività

1. L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017 rinvenibili nelle lettere a, b, c, h, p, q e t del detto articolo; in particolare:

- Prestazioni socio sanitarie e sanitarie;
- sconfiggere la distrofia muscolare e le altre malattie neuromuscolari attraverso la promozione e collaborazione alla



	ricerca scientifica;-----
	• promuovere ogni iniziativa che sostenga psicologicamente
	e materialmente le persone disabili e le loro famiglie attra-
	verso l'organizzazione di attività ricreative, formative e di
	sostegno personale;-----
	• divulgare la conoscenza dei problemi posti dalle malat-
	tie neuromuscolari per una loro efficace prevenzione;-----
	• contribuire alla prevenzione e al superamento dei pro-
	blemi psicologici e sociali che accompagnano le malattie neu-
	romuscolari;-----
	• promuovere ogni iniziativa che concorra alla realizza-
	zione della autonomia e della vita indipendente delle persone
	con disabilità;-----
	• promuovere, collaborare, sostenere e gestire iniziative,
	progetti e servizi per la diagnosi, l'assistenza sanitaria, il
	trasporto, il sostegno psicologico, il sostegno economico,
	l'accoglienza ed ogni altro servizio finalizzato
	all'integrazione sociale, scolastica, culturale e sportiva
	delle persone con disabilità ed in particolare affette da pa-
	tologie neuromuscolari;-----
	• rappresentare le problematiche delle persone con disabi-
	lità presso le Istituzioni pubbliche e le organizzazioni pri-
	vate che operano nell'ambito dei diritti e dei servizi per le
	persone con disabilità, nonché presso l'opinione pubblica allo
	scopo di sensibilizzare e promuovere la cultura della proget-

tazione accessibile per il superamento di barriere architetto-
gicamente niche e culturali e per una piena integrazione sociale delle
ie attra- persone con disabilità e l'affermazione delle loro potenziali-
live e di tà personali;-----

• curare e produrre pubblicazioni, riviste, notiziari di
e malat- informazione e di aggiornamento su argomenti culturali e

scientifici che rientrano nelle aree di interesse istituziona-
dei pro- le.-----

tie neu- • organizzazione e gestione di attività sportive dilettan-

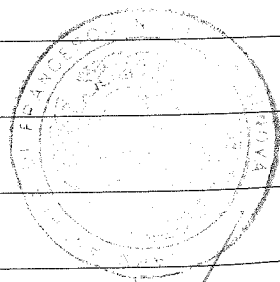
tistiche.-----

realizza- Per il perseguimento delle proprie finalità l'Associazione può
persone promuovere la costituzione di soggetti giuridici che hanno per

scopo l'erogazione di servizi sociali, socio assistenziali,
ziative, sociosanitari e culturali ovvero servizi, iniziative e attivi-
aria, il tà che attengono alle finalità di cui sopra. L'organizzazione
onomico, di volontariato opera nel territorio della Regione Liguria.---

alizzato 2. Le attività dell'associazione sono svolte prevalentemen-
sportiva te in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente
e da pa- dell'attività di volontariato dei propri associati.-----

Per il perseguimento dei propri scopi, l'associazione di vo-
disabi- lontariato potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di
oni pri- cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti
per le pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità
ica allo statutarie. In particolare l'Associazione aderisce alla UILDM
proget- ODV Nazionale di cui condivide in toto i principi costitutivi



e le finalità. L'associazione esplicitamente intende, con questo atto, accettare i principi di "unità", di "solidarietà" e di "autonomia" stabiliti dallo statuto della UILDM Nazionale. In questo senso si impegna a dare attuazione alle deliberazioni, le iniziative e i progetti approvati dagli organi nazionali della medesima. L'associazione ha comunque la totale autonomia giuridica, amministrativa contabile e patrimoniale.>>---

-----TERZO-----

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell'Associazione.-----

Lo Statuto della Associazione portante la suddetta modifica viene allegato al presente atto sotto la lettera "A", omessane lettura per dispensa avutane dalla Comparente, firmato dalla stessa e da me Notaio a sensi di legge.-----

Ai fini della registrazione si insta per l'applicazione dell'art. 82, terzo comma, decreto legislativo 117/2017.-----

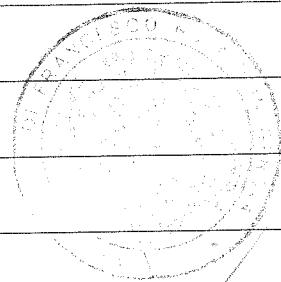
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio su due fogli per sei pagine intere e fin qui dell'ultima e ne ho data lettura alla Comparente che dichiara di approvarlo perché conforme alla espressami sua volontà.-----

Firmato in fine ed a margine come per legge, alle ore diciassette e quarantacinque.-----

Firmato:-----

ORNELLA OCCHIUTO-----

ANDREA FUSARO NOTAIO-----



STATUTO

UNIONE ITALIANA LOTTA ALLA DISTROFIA MUSCOLARE GENOVA ODV

Premessa

La UILDM Genova si è costituita nel 1969 ad opera di alcune persone affette da distrofia muscolare, dei loro familiari e di alcuni medici/ricercatori. La richiesta di unirsi in associazione fu approvata dalla UILDM Direzione Nazionale con comunicazione del 24/01/1969. Come è facile immaginare, le difficoltà per far conoscere le molteplici problematiche che la patologia comporta erano enormi e la conduzione dell'associazione non poteva contare su grandi risorse umane ed economiche. Però la forza di volontà dei fondatori nel tempo, ha permesso all'associazione, di consolidarsi e strutturarsi sempre di più e sempre meglio. La finalità, fin da subito, è stata quella di offrire alle persone disabili, in particolare affette da Distrofia Muscolare, un punto di riferimento al quale potersi rivolgere sia per attività di socializzazione, sia per attività di supporto e assistenza. Un'attenzione particolare è sempre stata rivolta alla ricerca e allo studio della malattia, al fine di individuare un rimedio efficace alla malattia stessa. Da qui l'impegno e il forte contributo alla nascita e allo sviluppo delle attività del **Telethon** sul territorio Genovese e ligure in generale già nei primi anni novanta, con varie iniziative di promozione e raccolta fondi.

Ovviamente l'azione della UILDM Genova da sempre si è ispirata ai principi del volontariato, individuando nei volontari stessi la principale risorsa per promuovere, gestire e concretizzare gli obiettivi che l'associazione si è posta; proprio di questa direzione, negli anni, sono state promosse molteplici iniziative proprio "per" e "con" i Volontari, al fine di garantire sempre un'adeguata formazione ma soprattutto cercando di offrire un luogo dove gli stessi volontari possano crescere insieme alla propria associazione.

Verso la fine degli anni settanta e nei primi anni ottanta hanno preso il via le attività Socio Sanitarie; grazie alla collaborazione con l'istituto G. Gaslini sono stati presi in carico i primi pazienti attraverso il servizio di Fisioterapia Domiciliare e Ambulatoriale; negli anni il servizio si è gradualmente strutturato attraverso una sua Equipe Multidisciplinare che prevede il servizio Fisiatrico, Pneumologico e clinico oltre ovviamente alle attività di riabilitazione. A questo si aggiungono le attività di supporto sociale e psicologico che hanno permesso una presa in carico complessiva del Nucleo familiare cercando di garantire sempre la giusta risposta alle esigenze che nel tempo sono emerse, coniugando in un'unica azione, il valore espresso nelle attività di volontariato, con l'efficacia di un intervento socio sanitario qualitativamente adeguato.

Dal 1995 siamo iscritti al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato settore Sanità, e siamo ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) ai sensi del Decreto Legislativo n. 460/97. Inoltre nel 2013 è stata ottenuta l'iscrizione al n° 624 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato.

Questo processo di ampliamento e potenziamento delle attività che è stato portato avanti, non ha mai fatto perdere di vista l'obiettivo primario della UILDM Genova; sostenere e supportare la persona affetta da Distrofia Muscolare riuscendo una volta per tutte, a coniugare il concetto di "**Cura**" e quello di "**Prendersi Cura**", dove il curare la persona continua ad avere un significato fondamentale, ma altrettanto fondamentale è la dignità della persona stessa, la sua qualità di vita e l'integrazione con la società.

ART. 1 - Denominazione e sede

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato, "**Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare Genova ODV**", che assume la forma giuridica di associazione.

2. L'associazione ha sede legale nel comune di Genova. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli

uffici competenti.

ART. 2 - Finalità e Attività

1. L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017 rinvenibili nelle lettere a, b, c, h, p, q e t del detto articolo; in particolare:

- Prestazioni socio sanitarie e sanitarie;
- sconfiggere la distrofia muscolare e le altre malattie neuromuscolari attraverso la promozione e collaborazione alla ricerca scientifica;
- promuovere ogni iniziativa che sostenga psicologicamente e materialmente le persone disabili e le loro famiglie attraverso l'organizzazione di attività ricreative, formative e di sostegno personale;
- divulgare la conoscenza dei problemi posti dalle malattie neuromuscolari per una loro efficace prevenzione;
- contribuire alla prevenzione e al superamento dei problemi psicologici e sociali che accompagnano le malattie neuromuscolari;
- promuovere ogni iniziativa che concorra alla realizzazione della autonomia e della vita indipendente delle persone con disabilità;
- promuovere, collaborare, sostenere e gestire iniziative, progetti e servizi per la diagnosi, l'assistenza sanitaria, il trasporto, il sostegno psicologico, il sostegno economico, l'accoglienza ed ogni altro servizio finalizzato all'integrazione sociale, scolastica, culturale e sportiva delle persone con disabilità ed in particolare affette da patologie neuromuscolari;
- rappresentare le problematiche delle persone con disabilità presso le Istituzioni pubbliche e le organizzazioni private che operano nell'ambito dei diritti e dei servizi per le persone con disabilità, nonché presso l'opinione pubblica allo scopo di sensibilizzare e promuovere la cultura della progettazione accessibile per il superamento di barriere architettoniche e culturali e per una piena integrazione sociale delle persone con disabilità e l'affermazione delle loro potenzialità personali;
- curare e produrre pubblicazioni, riviste, notiziari di informazione e di aggiornamento su argomenti culturali e scientifici che rientrano nelle aree di interesse istituzionale.
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

Per il perseguimento delle proprie finalità l'Associazione può promuovere la costituzione di soggetti giuridici che hanno per scopo l'erogazione di servizi sociali, socio assistenziali, sociosanitari e culturali ovvero servizi, iniziative e attività che attengono alle finalità di cui sopra. L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Liguria.

2. Le attività dell'associazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'associazione di volontariato potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. In particolare l'Associazione aderisce alla UILDM ODV Nazionale di cui condivide in toto i principi costitutivi e le finalità. L'associazione esplicitamente intende, con questo atto, accettare i principi di "unità", di "solidarietà" e di "autonomia" stabiliti dallo statuto della UILDM Nazionale. In questo senso si impegna a dare attuazione alle deliberazioni, le iniziative e i progetti approvati dagli organi nazionali della medesima. L'associazione ha comunque la totale autonomia giuridica, amministrativa contabile e patrimoniale.

ART. 3 - Attività diverse

L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 - Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. L'associazione è a carattere aperto.
2. Gli associati sono le persone fisiche che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.
3. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dal Consiglio Direttivo.
4. Il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.
5. Gli associati cessano di appartenere all'associazione per:
 - dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;
 - mancato versamento della quota associativa;
 - decesso
 - esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:
 - partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
 - godere del pieno elettorato attivo e passivo;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
 - recedere dall'appartenenza all'associazione
 - esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.
3. Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:
 - rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - rispettare le delibere degli organi sociali;

- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- non arrecare danni morali o materiali all'associazione.

ART. 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. Le attività dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
2. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
3. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
4. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.
5. L'associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 8 - Organi sociali, gratuità e durata

1. Sono organi dell'associazione:
 - Assemblea degli associati
 - Consiglio Direttivo
 - Presidente
 - Organo di controllo
 - Organo di Revisione
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e le persone possono essere rielette; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART. 9 - Assemblea

1. L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail.
4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo o l'organo di controllo o l'organo di revisione lo ritenga necessario.
5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il

Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.

6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.

7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'associazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.

8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

10. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

11. L'assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

12. L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

13. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

14. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di nove. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate.

2. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.

3. Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

5. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

6. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

7. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.

8. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente;
- nomina il segretario e il tesoriere;
- amministra l'associazione;
- predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente;

9. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 - Il Presidente

1. Il presidente dell'associazione, che è anche presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello del Consiglio.

2. Il Consiglio Direttivo può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.

3. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e del Consiglio Direttivo (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Consiglio Direttivo nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.

5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 - Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti

da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

2. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 - Organo di Revisione legale dei conti

E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 14 - Il Segretario e il Tesoriere

1. Compete al Segretario:

- la tenuta dei libri sociali;
 - la verbalizzazione delle riunioni degli organi sociali;
 - la tenuta della corrispondenza e dell'archivio dell'Associazione;
- Il Segretario collabora con il Presidente nel disbrigo delle attività di gestione della Associazione.

2. Compete al Tesoriere:

- la predisposizione dei bilanci e delle relazioni che li accompagnano;
- il controllo contabile della associazione e la gestione delle entrate e delle spese;

ART. 15 - Risorse

1. L'associazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/17 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.

2. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.

ART. 16 - Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

3. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si

referisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, il Consiglio Direttivo procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

4. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 17 - Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 18 - Libri sociali obbligatori

L'associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 19 - Rapporti di lavoro

L'associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti degli articoli 16, 17 e 33 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 20 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore con particolare riferimento ad altre organizzazioni di volontariato UILDM, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 21 - Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 22 - (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

Firmato:

ORNELLA OCCHIUTO

ANDREA FUSARO NOTAIO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Genova, li 3 dicembre 2019

